LEGGE REGIONALE

"Concessione di contributi alle Sezioni Provinciali della Unione Italiana Ciechi della Puglia".

LEGGE REGIONALE

"Concessione di contributi alle Sezioni Provinciali della Unione Italiana Ciechi della Puglia".

Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge:

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alle Sezioni Provinciali dell'Unione Italiana Ciechi operanti in Puglia un con tributo annuo di L. 150 milioni per il raggiungimento delle seguen ti finalità anche con mezzi e apparecchiature proprie:

- a)contribuire alla profilassi della cecità, promuovendo ogni iniziativa organizzativa, assistenziale e divulgativa idonea allo scopo;
- b) promuovere l'istruzione dei ciechi elevandone il livello culturale, tecnico e professionale;
- c) premuovere l'organizzazione del lavoro individuale e collettivo;
- d) promuovere ed organizzare, anche direttamente, le forme assistenziali e previdenziali relative alle necessità dei privi di vista;
- e) tutelare in ogni campo interessi morali ed economici dei privi di vista.

Art. 2

Le domande per la concessione del contributo previsto dal

successivo art. 3 devono pervenire alla Regione Puglia, entro il

31 marzo di ogni anno, corredate dalla seguento documentazione:

- a) relazione tecnico-amministrativa del programma che si intende realizzare durante l'anno, approvato dall'Organo statutario provinciale dell'Unione Italiana Ciechi;
- b) elenco delle apparecchiature che si intendono acquistare per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1
- c) resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente, approvata del medesimo Organo;
- d) elenco delle apparecchiature acquistate durante l'esercizio finanziario cui si riferisce il contributo.

Art. 3

Il contributo annuale previsto dall'art. 1 viene così ripartito fra le cinque sezioni provinciali dell'Unione:

a) L. 50.000.000 in parti uguali;

b) L. 50.000.000 in rapporto al numero dei ciechi assistiti rilevato dai dati forniti dalle competenti Prefetture;

c) L. 50.000.000 in parti uguali.

La destinazione del fondo indicato alla lettera c) è vincolata a formali specifiche scelte operate dal Consiglio regionale dell'Unione.

Art. 4

Per ottenere il contributo relativo all'anno 1974 le domande devono essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredate della documentazione prevista dallo art. 2.

Art. 5

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1974, mediante istituzione nel corrispondete bilancio di previsione, del cap. 139 bis avente ad oggetto: "Contributo alle Sezioni Provinciali dell'Unicne Italiara Ciecan".

A detto stato di previsione delle spese di bilancio 1974 sono introdotte le seguenti variazioni.

cap. 139/bis (nuova istituzione)

"Contributo alle Sezioni Provinciali dell'Unione Italiana Ciec'i"

in aumento L. 150.000.000

cap. 324/2
"Fondo globale per il finanziamento
di provvedimenti legislativi regionali
in ccrso di approvazione"

in diminuzione L. 150.000.000

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

Finocchiaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura

E' estratto del verbale della seduta del 26 novembre 1974 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE Finocchiaro